

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REPERTORIO
N.

1964

CONTRATTO DI APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPORTO

CONTRATTUALE € 3.879.881,83- CIG 3553386AE1.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno dieci, del mese di gennaio, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) **Il Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Capo Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2) **Il Sig. Dott. ROMEO Enzo** nato a Reggio Calabria il 06.11.1961 e residente in Palmi (RC) Corso Garibaldi, 155, il quale – giusta procura speciale in data 04.01.2013 Rep. N. 77700, a rogito Dott. CIANCI Maria Lida, Notaio in Roma, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, procura che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Sig.ra LANCIOTTI Laura nata a Olevano Romano (RM) il 18.01.1944, domiciliata per la carica in Roma – Via

P. A.V.R. Dr. Enzo Romeo P.il Comune Ing. F.sco Morabito Il Segretario rogante F.sco Gangemi

F. Tensi, 116, nella sua qualità di Presidente del CDA di AVR S.p.A., con sede legale in Roma – Via F. Tensi, 116, codice fiscale 00787010586 e Partita IVA 00931311005, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al N. 299660 di seguito nel presente atto denominato anche “appaltatore”. I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

- che con deliberazione C.C. N. 27 del 6/5/2011 con la quale è stato approvato l'accordo organizzativo tra i Comuni di Villa San Giovanni (comune capofila) Calanna, Cardeto, Fiumara, Laganadi, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e Scilla,
- che con determinazione n. 145 Settore Tecnico – R.G. n.386 del 15.03.2012 si dava avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto affidando nel contempo l'esperimento della stessa alla S.U.A.P. di Reggio Calabria;
- che con successiva determinazione n. 219 Settore Tecnico – R.G. 577 del 26.04.2012 è stato rettificato l'importo a base di gara in complessivi € 7.653.833,45 comprensivo di oneri di sicurezza per € 108.370,25, oltre i.v.a.;
- che l'importo a base d'asta riguardante il Comune di Villa San Giovanni è stabilito in € 3.883.708,20 comprensivo di oneri di sicurezza e di I.V.A.;
- che la S.U.A.P. con nota n. 300292 del 12.10.2012, acquisita al protocollo comunale in pari data al n.20817, comunicava l'aggiudicazione provvisoria all'impresa AVR S.p.A. con sede in Roma, per un importo complessivo di € 7.646.287,99 oltre i.v.a. di cui € 7.537.917,75 per l'importo del servizio per la durata di anni cinque al netto del ribasso dello 0,10% ed € 108.370,25 per oneri di

sicurezza non soggetti al ribasso, .

– Che con determinazione n. 645 Settore Tecnico – R.G. n.1508 del 23.10.2012 si è proceduto all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa AVR S.p.A.;

– Che con il medesimo atto è stata determinata la somma complessiva di aggiudicazione per il servizio da rendere sul territorio comunale di Villa San Giovanni, quantificandola in € **3.879.881,83** suddivisa in € 3.474.998,30 per il servizio, in € 52.177,00 per oneri di sicurezza ed € 352.716,53 per i.v.a. al 10% per la durata di anni cinque;

– Che in data 29.10.2012 , nelle more della stipula del contratto d'appalto, stante la necessità di tutelare l'igiene e la salute pubblica, si è provveduto alla consegna del servizio alla ditta aggiudicataria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla Ditta AVR S.p.A. l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata e limitatamente al Comune di Villa San Giovanni– ammonta ad € **3.879.881,83** suddivisa in € 3.474.998,30 per il servizio, in € 52.177,00 per oneri di sicurezza ed € 352.716,53 per i.v.a. al 10% per la durata di anni cinque, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto del servizio di cui al presente contratto.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. n. 554/1999 fanno parte integrante del contratto, pur

non materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto che viene sottoscritto dalle parti e depositato agli atti d'ufficio.

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Appalto, integrato dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI E PROROGHE

1. Il servizio avrà la durata di anni 5 (cinque),(sessanta mesi consecutivi) naturali e consecutivi, a partire dalla data di inizio del servizio (01.11.2012) giusta verbale di consegna del 29.10.2012. Alla scadenza del termine di durata il contratto si intende risolto di diritto. Il gestore del servizio sarà comunque tenuto a richiesta del Comune, alla prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione e sulla base del contratto scaduto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI

1. L'importo contrattuale sarà corrisposto all'impresa in rate mensili posticipate e il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della fattura secondo quanto previsto dall'art. 7 del capitolato d'appalto.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 801922058 rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni S.p.A. in data 04.01.2013 per un importo di euro 176.360,00 pari al 5% dell'importo contrattuale avendo presentato l'appaltatore copia conforme del certificato ISO 9001: 2008 con scadenza il 13.05.2015.

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Si rinvia per il resto a quanto disposto dall'articolo 9 del capitolato d'appalto.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L' appaltatore si impegna ad esibire la polizza assicurativa per un importo di € 5.000.000,00 al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dall'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999.

ARTICOLO 7 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Il piano operativo di sicurezza presentato dalla ditta, è parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 110 del d.P.R. n. 554/2000.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L' appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

2. L'appaltatore altresì si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

	L'appaltatore si impegna ad interrompere ogni rapporto di fornitura con gli operatori	
	economici per i quali siano emerse controindicazioni o nei cui confronti siano emesse	
	informative interdittive. L'appaltatore è obbligato a riferire tempestivamente al	
	Comune , che ne dà immediata comunicazione alla Prefettura ogni illecita richiesta di	
	denaro prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso	
	dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante agente o	
	dipendente e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella	
	realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la espressa	
	previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo non esime dalla	
	presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità giudiziaria.	
	È facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto di appalto in caso di	
	inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria dell'obbligo di informazione e di	
	denuncia di cui al punto precedente	
	Il presente contratto si stipula sotto riserva di risoluzione in caso di esito interdittivo	
	della certificazione antimafia in quanto la S.U.A.P. ha inoltrato con nota prot. N.	
	300292 del 12.10.2012, richieste di informazione ex art. 10 c.7 lett.c. del DPR 252/98	
	non ancora riscontrate. In ogni caso la ditta ha presentato il certificato della Camera	
	di Commercio di Roma, Prot. N. CEW/36809/2012/CRM0644 in data 18.07.2012 dal	
	quale si evince che nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965, N. 575 e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l'appaltatore dichiara che tutte le	
	operazioni contabili, relative al servizio oggetto del presente contratto, saranno eseguite	
	sul c/c presso UNICREDIT S.p.A.– Agenzia di Roma D'Onofrio IBAN IT 94 P02008	
	05264 000500020358.	
	P. A.V.R. Dr. Enzo Romeo P.il Comune Ing. F.sco Morabito Il Segretario rogante F.sco Gangemi	

ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E RECESSO E DECADENZA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune potrà recedere dal contratto a norma di quanto previsto dall'art. 23 e dichiarare la decadenza secondo l'art.24 del capitolato d'appalto.

ARTICOLO 11– DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto sono Nardecchia Claudio, NRD CLD 72S20 H501D nato a Roma il 20.11.1972 ed ivi residente in Via Appia Antica n. 318 e Lanciotti Laura , LNC LRA 44A58 G022P nata ad Olevano Romano il 18.01.1944 e residente in Roma Via Appia Antica n. 318. Nel caso in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. il contratto s'intende immediatamente risolto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

ARTICOLO 13 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvate con D.Lgs. N. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 163/2006. E' escluso comunque il ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta può essere subappaltato, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 16 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Del presente atto, scritto da me con personal computer, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di nove pagine intere di carta debitamente legalizzata, e quanto della pagina dieci, fin qui escluse le firme ed il richiamo all'art. 1341 del codice civile.

per il Comune f.to Ing. Francesco Morabito

per l'Appaltatore f.to Dr. Enzo Romeo

Il Segretario comunale f.to Dr. Francesco Gangemi

Le clausole indicate agli articoli 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vengono espressamente e separatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. e seguenti

P. A.V.R. Dr. Enzo Romeo P.il Comune Ing. F.sco Morabito Il Segretario rogante F.sco Gangemi

dichiarando le parti di averne piena e completa conoscenza e consapevolezza.

per il Comune - f.to Ing. Francesco Morabito

per l'Appaltatore f.to Dr. Enzo Romeo

Il Segretario comunale f.to Dr. Francesco Gangemi